



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
 Telefono: 010995151 numero unico
 Pronto A.I.A. 3355776689
 pec: Ind.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it
 e-mail: cr.liguria01@lnd.it
 e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 62 del 26/02/2024

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RISULTATI GARE

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 21/12/2023

GIRONE Q2 - 1 Giornata - A			
(1) SAN GIOVANNI BATTISTA	- CASELLESE	V.D.G.	D

(1) - disputata il 21/02/2024

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, assistito dal Rappresentante A.I.A. Cav. Roberto Vaccaro, nella seduta del 26/02/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 21/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 21/ 2/2024 SAN GIOVANNI BATTISTA - CASELLESE

Il G.S.

- Visto il referto arbitrale della gara in questione;
- Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, formalizzato dalla società **CASELLESE**, con p.e.c. in data, 22 Febbraio 2024, h. 22:47:25;
- Visto il successivo ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società **CASELLESE**, con p.e.c. in data 23 Febbraio 2024 h. 22:58:06, in cui viene specificato che durante lo svolgimento della gara, la Società **SAN GIOVANNI BATTISTA** ha schierato tra i titolari il giocatore **OSSUTO Luca** che risultava squalificato per una giornata in occasione della gara **SAN GIOVANNI BATTISTA - VOLTRI 87** del 07/02/2024 come da Comunicato Ufficiale FIGC/LND N° 58 del 09/02/2024;

- Considerato che la squalifica era stata inflitta nella gara immediatamente precedente a quella di cui si discute e, pertanto, non poteva essere stata scontata in precedenza, per cui la ricorrente richiede che alla società **SAN GIOVANNI BATTISTA** venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame;
- Visto il COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Stagione Sportiva 2023/2024, con cui è stato trasmesso il Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C "ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2023/2024)", in cui, tra l'altro si dispone che *"per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:*
1) *per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:*
- *il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;*
- *il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;*
- *il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.*
- *il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata....."*
- Considerato che, sia il preannuncio, sia il successivo ricorso, pur rispettando la procedura prevista all'art. 67, primo e secondo comma, del C.G.S., non rispettano la tempistica prevista dal sopra richiamato COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Stagione Sportiva 2023/2024, con cui è stato trasmesso il Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C;
- Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, dover respingere il gravame proposto, per irregolarità procedurale;
- Visto, tuttavia, l'art. 50, comma 3 del CGS;
- Considerato, che dagli atti d'ufficio, risulta, effettivamente, che il calciatore **OSSUTO Luca** della Società **SAN GIOVANNI BATTISTA** risultava squalificato, dovendo ancora scontare la giornata di squalifica, come da CU N° 58 del 09/02/2024;
- Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore della società **SAN GIOVANNI BATTISTA**;
- Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS;
- Visto l'art. 48 del CGS;

Il G.S.
Dispone:

- Di respingere il ricorso di cui trattasi, incamerando il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.;
- Di assegnare, per i motivi di cui in premessa, la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società **CASELLESE**;
- Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore **OSSUTO Luca** della Società **SAN GIOVANNI BATTISTA**, a decorrere dall'avvenuta estinzione di quella ancora da scontare e di cui in premessa;
- Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società **SAN GIOVANNI BATTISTA**, Signor **BERRINO Carlo**, fino al 07 marzo 2024;
- Di infliggere alla società della Società **S.G. BATTISTA** la sanzione pecuniaria di Euro 200, a titolo di responsabilità oggettiva;
- Di infliggere la squalifica per 1 gara ai calciatori **GALLUZZO Luca**, **VERARDO Tommaso** e **RONCO Stefano**, della Società **CASELLESE**, tutti espulsi per doppia ammonizione nella gara di cui si discute;
- Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti adottati dal ddg nella gara in questione

Firmato
Il Giudice Sportivo
Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**PERDITA DELLA GARA:**

SAN GIOVANNI BATTISTA

V.D.G.

AMMENDA

Euro 200,00 SAN GIOVANNI BATTISTA

V.D.G.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 3/2024**

BERRINO CARLO (SAN GIOVANNI BATTISTA)

V.D.G.

ALLENATORI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

RIGNANESE DOMENICO (SAN GIOVANNI BATTISTA)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GALLUZZO LUCA (CASELLESE)

RONCO STEFANO (CASELLESE)

VERARDO TOMMASO (CASELLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

OSSUTO LUCA (SAN GIOVANNI BATTISTA)

V.D.G.

III AMMONIZIONE DIFFIDA

OSSUTO LUCA (SAN GIOVANNI BATTISTA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CASAGRANDE GABRIELE (CASELLESE)

DE GRECIS LORENZO (SAN GIOVANNI BATTISTA)

Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 26/02/2024

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi